



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

Facoltà di  
Giurisprudenza

STUDIES ON ARGUMENTATION  
& LEGAL PHILOSOPHY / 5.  
UNA PAROLA BUONA.  
RETORICA E VALORI  
NELLA DECISIONE GIUDIZIALE

edited by  
MAURIZIO MANZIN  
FEDERICO PUPPO  
SERENA TOMASI

2024





**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Facoltà di  
Giurisprudenza**

**QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**84**

**2024**

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*  
*by Università degli Studi di Trento*  
*Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-5541-074-8  
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

*Luglio 2024*

STUDIES ON ARGUMENTATION  
& LEGAL PHILOSOPHY / 5.  
UNA PAROLA BUONA.  
RETORICA E VALORI  
NELLA DECISIONE GIUDIZIALE

edited by  
MAURIZIO MANZIN  
FEDERICO PUPPO  
SERENA TOMASI

Università degli Studi di Trento 2024



## INDICE

	Pag.
Maurizio Manzin <i>La buona parola della retorica</i> .....	1
Mauro Serra Nomos Basileus: <i>la retorica tra legge e violenza</i> .....	19
Tommaso Greco <i>Retorica, o della fiducia</i> .....	45
Fabio Macioce <i>Il rapporto tra retorica e valore nella attività della giurisprudenza..</i>	57
Thomas Casadei <i>La «retorica della giustizia» e il «pensare comune». Uno sguardo critico alle radici dell'esperienza giuridica (e al presente)</i> .....	77
Giovanni Bombelli <i>Retorica, senso comune, verità e diritti umani. Tracce per un percorso</i> .....	95
Claudio Sartea <i>Metafisici coraggiosi. Perché il futuro dei diritti umani o sarà metafisico o non sarà</i> .....	115
Serena Tomasi <i>Kairos: il trade-off dei diritti</i> .....	127
Angelo Pio Buffo <i>Dal desiderio dei diritti al diritto ai desideri. La difficile regolamentazione delle passioni d'attesa</i> .....	143
Paolo Ciccioli <i>Atti linguistici originari. Elementi per una teoria dell'argomentazione "al tempo giusto"</i> .....	167

INDICE

	Pag.
Silvia Corradi	
<i>Tecnologia e ius dicere: la decisione giudiziale tra algoritmi e desiderio</i> .....	209
Mario Riberi	
<i>“Mancini for the defence”. Pasquale Stanislao Mancini avvocato penalista</i> .....	235
Notizie sugli Autori .....	255

# TECNOLOGIA E *IUS DICERE*: LA DECISIONE GIUDIZIALE TRA ALGORITMI E DESIDERIO

*Silvia Corradi*

SOMMARIO: 1. *Introduzione: l'attività dianoetica*. 2. *Antropologia della decisione*. 3. *Le "Dichiarazioni": da Aristotele a J.R. Searle e ritorno*. 4. *Etica, ἦθος, ἐπιεικῆς nella decisione giudiziale*. 5. *Riflessioni conclusive: da antropocentrismo a soggettivismo*.

## *1. Introduzione: l'attività dianoetica*

Il contributo si propone di indagare, partendo da una pronuncia giurisprudenziale del T.A.R. Lazio, possibili presupposti antropologici appartenenti al ragionamento retorico e, dunque, processuale. Tale analisi non sembra soltanto idonea a porre in luce un certo riduzionismo, causato dall'esclusivo utilizzo di un software algoritmico, dell'attività decisoria umana – dal momento che tali elementi antropologici non troverebbero luogo – ma permetterebbe anche di configurare un preciso rapporto tra decisione giudiziale e tecnologia<sup>1</sup> (qui generalmente intesa come "sistema informatico"), che verrà delineato in sede conclusiva.

A tal fine, verrà, brevemente e in via preliminare, preso in esame un caso giurisprudenziale in cui i giudici amministrativi hanno avuto modo di pronunciarsi circa l'utilizzo della tecnologia in sede decisionale.

Più precisamente, la pronuncia ebbe luogo in occasione della controversia relativa al procedimento amministrativo per il collocamento degli insegnanti a seguito dell'entrata in vigore della riforma della c.d. Buona Scuola (l. 107/2015)<sup>2</sup>; la questione interessò l'assegnazione delle sedi

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento sulla nozione di "tecnologia" in filosofia si veda A. AGAZZI, *From Technique To Technology. The Role Of Modern Science*, in *Society For Philosophy And Technology Quarterly Electronic Journal*, n. 4-2, 1998, 80-85.

<sup>2</sup> Per una ricostruzione più completa si rimanda ad A. SIMONCINI, *op. cit.*, 73-76.

di servizio degli “insegnanti” sul territorio italiano. L’operazione si preannunciò sin dall’inizio complicata, dal momento che molte erano le variabili da tenere in considerazione per la collocazione – quali, per esempio, risultati dei concorsi pubblici, *desiderata* dei concorrenti, posti disponibili nel territorio italiano. Per la complessità della questione, la Pubblica Amministrazione incaricò una società privata (H.P.E. Servizi S.r.l.) per la creazione di un algoritmo che potesse svolgere l’assegnazione delle sedi.

Il contenzioso scaturì a causa della citazione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione da parte di un sindacato di insegnanti che si vide negata la richiesta di accesso – effettuata in base all’art. 22 della legge n. 241/1990 – all’algoritmo. Il convenuto Ministero difese la propria posizione principalmente con due argomenti. *In primis*, il codice sorgente del software<sup>3</sup> utilizzato non poteva essere considerato un documento amministrativo né un atto amministrativo informatico, ed era pertanto da escludersi l’applicazione della l. n. 241/1990. In secondo luogo, trattandosi di un software di proprietà di una società privata, esso era protetto dalle norme giuridiche a tutela della proprietà privata – in particolare, come opere dell’ingegno<sup>4</sup>.

L’elemento che acquisisce rilevanza in tale contesto non è rappresentato dalla decisione alla quale i giudici amministrativi addivengono, quanto piuttosto dalle argomentazioni che conducono alla sentenza, in particolare laddove si legge che:

il Collegio è più in particolare del meditato avviso secondo cui non è conforme al vigente plesso normativo complessivo [...], affidare all’attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale funzionamento, il dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimento conclusivo, il disimpegno di attività istruttoria, acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari del provvedimento finale, attività, talora ponderativa e compa-

---

<sup>3</sup> Si precisa che non verrà utilizzato il corsivo per i termini di lingua inglese e greco antico, qui considerate lingue di lavoro.

<sup>4</sup> A. SIMONCINI, *op. cit.*, 74.

rativa di interessi e conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l'opera e l'attività dianoetica dell'uomo può svolgere<sup>5</sup>.

I giudici si dicono contrari all'utilizzo indiscriminato di sistemi informatici all'interno della sfera decisionale, poiché ciò sembrerebbe comportare una sorta di "snaturamento"<sup>6</sup> del processo. Risulterebbe, quindi, essenziale mantenere un margine valutativo nella decisione discrezionale che, a detta dei giudici, farebbe capo alla sola capacità deliberativa e, quindi, valutativa umana.

Il contributo si propone così, da un lato, di comprendere meglio quali possano essere gli elementi contenuti nell'attività dianoetica summenzionata nella pronuncia giurisprudenziale, i quali distinguono il decisore umano rispetto a un output algoritmico; dall'altro, a valle di tale indagine, si cercherà di avanzare qualche riflessione conclusiva circa il rapporto tra tecnologia e diritto.

---

<sup>5</sup> T.A.R. Lazio, Sez. III *bis*, n. 9224/2018, 10.09.2018 (punto 5). La sentenza è disponibile liberamente online (<https://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2018/10/Tar-Lazio-Sez.-III-bis-10-settembre-2018-n.-9227.pdf>). Ultimo accesso effettuato in data 10.01.2022). Il punto 5.1. continua con toni più incalzanti: «Invero Il Collegio è del parere che le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata a un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l'osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguire a essere il dominus del procedimento stesso, all'uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt'oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatoria dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo».

<sup>6</sup> È questo il rischio che intravede F. PUPPO, *La ricerca degli argomenti nelle banche dati: l'ars topica nel XXI secolo*, cit., 50. L'Autore, trattando del problema della prova digitale, afferma che l'utilizzo di essa «cela però anche il rischio di *snaturare* l'attività defensionale, concorrendo insieme ad altri e più manifesti fattori a ridurre l'avvocato al rango di mero "operatore", così accelerando i processi di svilimento di questa nobile attività». Corsivi nostri.

## 2. Antropologia della decisione

Si tratta dunque di comprendere cosa l'*obiter dictum* della giurisprudenza sottaccia, e, in particolare, cosa intendano i giudici con la menzione di “attività dianoetica” umana. A questo fine, si farà affidamento all’interpretazione del pensiero aristotelico che offre Francesca Piazza<sup>7</sup> in relazione alla decisione giudiziale.

L’Autrice, basandosi sul contenuto di *Etica Nicomachea e Retorica*, descrive quelle che chiama «diverse componenti dell’anima umana»<sup>8</sup>, delineando così un quadro antropologico dell’animale parlante. Viene così fatta menzione di una componente linguistica e di una non linguistica facenti capo all’essere umano. In quest’ultima componente rientrano attività che concernono le funzioni vitali ma anche quelle attività che, pur essendo a-linguistiche, hanno a che fare con il linguaggio, come, per esempio, la capacità di ascolto. La propensione all’ascolto – differenziandosi dalla facoltà di udire, propria anche degli animali – rientra, a sua volta, in quella che viene chiamata “componente desiderativa” dell’animo umano, caratterizzata dalla sua «disponibilità a lasciarsi persuadere»<sup>9</sup>: ciò che è significativo – e che cercheremo di sviluppare nelle righe che seguono – è dato dal fatto che la persuasione non sarebbe preordinata a una cieca obbedienza<sup>10</sup> ma a una convinzione, desiderata e ragionata al contempo<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> Si sintetizza, nelle righe che seguono, quanto esposto in F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Roma, 2008, 2015<sup>2</sup>, 22-28.

<sup>8</sup> F. PIAZZA, *op. cit.*, 21.

<sup>9</sup> F. PIAZZA, *op. cit.*, 22. Sul punto si veda anche S. TOMASI, *L’argomentazione giuridica dopo Perelman. Teorie, tecniche e casi pratici*, Roma, 2021, 179-180. In questi casi, le due Autrici non accolgono la distinzione proposta da Adelino Cattani in cui si descrive il “discorso persuasivo” come quel discorso capace di essere efficace ma non necessariamente valido e con “discorso convincente” si intende invece un discorso che è tale per “sua natura e struttura” ma non necessariamente efficace. Sul punto si v. anche F. PUPPO, *La forma retorica del contraddittorio*, cit., 38.

<sup>10</sup> Il verbo greco πείζω significa infatti “persuado” ma nella forma media, probabilmente antecedente alla attiva, πείζομαι significa “lasciarsi persuadere”, “avere fiducia”, “dare ascolto” ma anche “obbedire”. Il sostantivo πίστις deriva dal verbo e significa, *ex multis*, “degno di fiducia”, “leale”, “credibile”, “fiducia”, “credenza”. «Come si vede anche solo da questi pochi elementi, ciò che noi oggi chiamiamo “persuasione”

All'interno di questa componente troviamo tre diverse tipologie di desiderio (ὄρεξις): (i) θυμός: potrebbe essere tradotto con “desiderio impulsivo”, paradigmaticamente manifesto nel caso della collera, in cui è percepita un'offesa ingiusta ed è agognata vendetta<sup>12</sup>; (ii) ἐπιθυμία: è il desiderio dei piaceri fisici legati al tatto o provocati da una sensazione sensibile, che accomunano esseri umani e animali<sup>13</sup> e che, in questo caso, è a-linguistico e “naturale”, cioè «conforme a natura, innato, costitutivo, intrinseco»<sup>14</sup>; (iii) βούλησις: ossia il desiderio provocato dalla persuasione.

Orbene, poiché questi ultimi desideri si formano con il concorso del linguaggio (letteralmente, μετὰ λόγου), essi sono definiti “desideri linguistici”. Sembrerebbe questo l'elemento dirimente per la persuasione, poiché il λόγος<sup>15</sup>, qualora fosse considerato senza riguardare al desiderio, si rivelerebbe insufficiente a produrre la persuasione che ricerca: un ragionamento, se pur valido, potrebbe infatti restare inascoltato e potrebbe non rappresentare il movente per alcuna azione, poiché soltanto l'ὄρεξις «è realmente in grado di muovere l'animale (umano o non umano)»<sup>16</sup>. L'intreccio tra desiderio e linguaggio è massimo in quella che viene chiamata “scelta ponderata”: in questo caso sembrerebbe che

---

era per i greci strettamente connesso (se non identico) alla sfera della “fiducia” e, quindi, delle relazioni interpersonali all'interno di una comunità» cfr. F. PIAZZA, *op. cit.*, 16-17. Sul tema dell'importanza della fiducia in relazione al diritto si veda T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari-Roma, 2021, ma anche G. BELARDINELLI, G. GILI, *Fidarsi. Cinque forme di fiducia alla prova del Covid-19*, in *Mediascapes journal*, n. 15, 2020, 80-98, i quali trattano la tematica da una diversa prospettiva, quella pandemica.

<sup>11</sup> Circa il rapporto di stretta connessione tra ragione ed emozioni nella decisione giudiziale si veda F. PUPPO, *Oltre la diarchia. Alcune riflessioni sul rapporto tra ragione ed emozioni. E sullo statuto di queste*, cit. (in cui sono riportati gli ultimi approdi della neuroscienza) e M. MANZIN, *Gran cosa non avere una mente? Il giudizio fra ragione e sentimenti*, in *Studies on Argumentation and Legal Philosophy*, n. 4, 2021.

<sup>12</sup> C. VIANO, *L'akrasia del thumos: quattro tessere del puzzle*, *EN VII 7, 1149A 25-B 26*, in F. MASI, S. MASO, C. VIANO (a cura di), *ÊTHIKÊ THEÔRIA. Studi sull'Etica Nicomachea in onore di Carlo Natali*, Roma, 2019, 164.

<sup>13</sup> C. VIANO, *op. cit.*, 167.

<sup>14</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>15</sup> Inteso qui come “linguaggio”. Cfr. F. PIAZZA, *op. cit.*, 10.

<sup>16</sup> F. PIAZZA, *op. cit.*, 27.

il desiderio venga ragionato e per questo sia definito “desiderio deliberato”. In altre parole, questa tipologia di desiderio, passando attraverso il λόγος diviene ponderazione che si esplica nella deliberazione<sup>17</sup>.

L’interpretazione del pensiero aristotelico di Francesca Piazza trova conferma anche nel pensiero di altri Autori e Autrici: Maria Silvia Vaccarezza, per esempio, il cui lavoro si basa sull’analisi del pensiero aristotelico in relazione con quello tomista, ritrova l’antropologia aristotelica nel pensiero di Tommaso d’Aquino<sup>18</sup>. In questa luce Ella descrive le diverse inclinazioni appartenenti a ogni creatura (senza distinguo, quindi, tra animali ed esseri umani), denominate “appetito naturale”, “appetito sensitivo” e “appetito razionale”<sup>19</sup>. L’appetito naturale riguarda gli esseri privi di cognizione e rappresenta un’inclinazione che non è accompagnata da alcun tipo di conoscenza; l’esempio, in tal caso, è quello dell’autoconservazione. Vi è poi l’appetito sensitivo, tipico degli animali, che rappresenta «una tendenza o inclinazione che segue la conoscenza sensoriale»<sup>20</sup> e che sembrerebbe molto simile all’ἐπιθυμία aristotelica (esempio pertinente, in tal caso, è la nutrizione). Infine, l’appetito razionale, proprio del solo essere umano, è «la facoltà per

---

<sup>17</sup> Francesca Piazza enfatizza maggiormente questo passaggio sostenendo che «[a]vendo come suo obiettivo la deliberazione [...] e quindi l’azione, il discorso persuasivo è un logos in continua ricerca di questo difficile accordo con il desiderio ed è per questo che la persuasione può occupare un posto così decisivo nell’antropologia aristotelica. Se è vero che le azioni specificamente umane sono quelle realizzate *con il concorso del linguaggio*, e comunque *non senza il linguaggio* [...] potremmo dire anche – invertendo la relazione ma non il suo significato – che i discorsi che possono aspirare a essere persuasivi sono quelli realizzati *con il concorso del desiderio* e comunque *non senza desiderio*. Un’inversione del tutto giustificata, se è vero che l’animale umano è “mente che desidera (*orektikós nous*) e desiderio che ragiona (*orexis dianoetiké*)”». F. PIAZZA, *op. cit.*, 28. Corsivo dell’A.

<sup>18</sup> Circa i rapporti tra il pensiero dello Stagirita e dell’Aquinata (e, in particolare, del ritorno allo studio e all’insegnamento della filosofia teleologica aristotelica a opera della filosofia teologica tomista) si veda *ex multis* l’esposizione di S. COYLE, *Modern Jurisprudence. A Philosophical Guide*, Oxford-Portland, 2018, 27-29.

<sup>19</sup> M.S. VACCAREZZA, *Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra Aristotele e Tommaso d’Aquino*, Napoli, 2012, 25-27.

<sup>20</sup> M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, 25.

mezzo della quale essi tendono al fine ultimo»<sup>21</sup>. L'appetito razionale, nella filosofia tomista, si connette alla volontà, definita come «potenza attraverso la quale un essere razionale tende al suo proprio bene o perfezione, e in questo senso il suo primo moto è la volizione radicale, che rappresenta la tensione inesauribile verso il fine ultimo»<sup>22</sup>: esso rappresenta, inoltre, la facoltà di scelta propria del solo essere umano, quindi condizione del suo libero arbitrio<sup>23</sup>. La volizione radicale nella filosofia tomista assurge a «motore di tutto il dinamismo umano»<sup>24</sup> e permette di evitare il tilt che si verrebbe a creare tra intelletto e volontà<sup>25</sup>.

M.S. Vaccarezza si domanda se sia possibile trovare un equivalente della volontà tomista in Aristotele: la specificazione dell'atto<sup>26</sup> è volta

---

<sup>21</sup> M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, 26. Più precisamente «In questo terzo appetito, l'oggetto dell'inclinazione viene appreso sul piano dell'intelletto ed è colto sotto la forma universale del bene. Sia l'appetito sensitivo sia quello razionale sono potenze per mezzo delle quali l'essere che le possiede tende verso ciò che è il bene per sé in quanto intero; essi però differiscono perché è diverso il tipo di apprensione che le caratterizza: la volontà tende, infatti, a qualcosa nella misura in cui cade sotto la formalità del bene in quanto tale, e pertanto la stessa cosa materialmente può essere oggetto sia dell'appetito sensitivo sia di quello razionale, ma è desiderata secondo due formalità diverse. È il caso, per esempio, del desiderio di mangiare, che nasce sia dalla percezione del cibo come oggetto adeguato ai sensi, sia dalla considerazione razionale in base a cui nutrirsi è un bene, o in base ad altri significati simbolici, come il cenare insieme». *Loc. ult. cit.*

<sup>22</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>23</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>24</sup> M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, 29.

<sup>25</sup> La volontà è potenza che muove l'intelletto («infatti l'atto della volontà dipende dalla presentazione dell'oggetto da parte dell'intelletto», M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, 27), ma esso è l'unico in grado di riempire di contenuto gli oggetti e dunque di fornire una base teorica alla volontà. Per questo motivo, la volontà rimanda alla volizione radicale, la quale sembrerebbe precedere sia volontà che intelletto. Cfr. M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, 29.

<sup>26</sup> M.S. Vaccarezza distingue, infatti, due possibili attività: l'esercizio di un atto e la specificazione di un atto. Quanto alla prima, il desiderio non sarebbe sempre presente e/o rilevante, perché è la volontà che «muove se stessa»: una certa azione potrebbe essere svolta come no. Diversamente, nel caso della specificazione, una certa azione necessita di essere svolta (e questo è il caso della decisione giudiziale, emblematicamente espresso nel divieto di *non liquet* del giudice). In questo caso, il ruolo dell'intelletto è decisivo perché consiste nel presentare alla volontà l'oggetto su cui si va deliberando.

al bene e, nel pensiero dell'Aquinate, ogni essere umano è portato "necessariamente" a volerlo<sup>27</sup>. La volontà segna, dunque, il limite tra ciò che è bene e ciò che non lo è. È possibile rinvenire un limite equivalente nella filosofia aristotelica?

La questione non trova riposta univoca. L'Autrice, ricostruendo il dibattito sul tema<sup>28</sup>, afferma che secondo alcuni (come, per esempio, L. Melina, ma anche R.A. Gauthier e J.Y. Jolif) mancherebbe in Aristotele un *quid pluris* nella componente desiderativa in grado di differenziare sostanzialmente l'essere umano dall'animale. In particolare, con riferimento a βούλησις, Carlo Natali sostiene che tale termine si possa tradurre al più con "volere", ma non con "volontà" poiché quest'ultimo termine alluderebbe

all'esistenza di una facoltà speciale, che però in Aristotele non c'è; a suo parere, lo Stagirita vuole invece, con boulesis, soltanto indicare "uno stato di inclinazione positiva verso qualcosa", stato che il termine "volere" rende adeguatamente<sup>29</sup>.

Altri interpreti, invece, in linea con l'interpretazione di F. Piazza, hanno individuato la possibilità di identificare βούλησις con "desiderio razionale": è il caso di A.R. Mele, C.D.C. Reeve, N. Sherman e S. Broadie. Seguendo il pensiero di A.R. Mele, M.S. Vaccarezza riporta tre caratteristiche distintive di βούλησις:

Innanzitutto, è un desiderio di ciò che si ritiene sia il bene, mentre gli oggetti degli altri tipi di desiderio potrebbero non essere ritenuti buoni dal soggetto desiderante; secondariamente, è l'unica forma di orexis che si trova nella parte razionale dell'anima; infine, è un desiderio dei fini o soprattutto dei fini<sup>30</sup>.

Seguendo questa seconda interpretazione del pensiero aristotelico, è possibile concludere che anche in una certa concezione di ὄρεξις, in

---

Secondo l'Aquinate, la volontà è mossa necessariamente solo da ciò che è bene; e "bene" è ciò che, nascendo dal desiderio, viene ragionato dall'intelletto.

<sup>27</sup> Cfr. M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, 28.

<sup>28</sup> M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, 31-38.

<sup>29</sup> M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, 32.

<sup>30</sup> M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, 32.

particolare, nella βούλησις, è individuabile la copresenza costitutiva di desiderio e ragione, quest'ultima non riferibile al linguaggio, ma a una credenza, sulla base di ciò che è ritenuto essere bene<sup>31</sup>. Ciò conferma l'interpretazione di F. Piazza e permette di concludere che l'elemento razionale, oltre a essere possibile grazie al λόγος dell'animale linguistico, è ciò che risulta in grado di intrecciarsi con il desiderio, ponendo a esso dei confini.

In altre parole, nel pensiero dello Stagirita, il desiderio si lega alla ragione per il passaggio necessitato attraverso l'intelletto e quindi attraverso il linguaggio (letteralmente, διά-νοῦς)<sup>32</sup>; allo stesso modo, nel pensiero dell'Aquinate, secondo la proposta di M.S. Vaccarezza – per ciò che concerne la mozione di specificazione dell'atto – l'oggetto del desiderio viene presentato dall'intelletto alla volontà. Essa, similmente a ciò che avviene nel pensiero dello Stagirita, accettato lo scrutinio da parte dell'intelletto, delibera.

### 3. Le “Dichiarazioni”: da Aristotele a J.R. Searle e ritorno

Quanto illustrato sin qui potrebbe, in parte, trovare riscontro nel pensiero di J.R. Searle. L'Autore, nel suo ultimo libro<sup>33</sup> sviluppa un

---

<sup>31</sup> Il tema circa il ruolo della credenza nel diritto sarebbe un ulteriore aspetto da approfondire, che, tuttavia richiederebbe un elaborato *ad hoc* e che esula dal proposito di questo contributo, in cui si intende solo mettere in luce la copresenza di desiderio e ragione. Si noti qui soltanto che l'elemento della credenza è rinvenibile anche nel pensiero di J.R. Searle, di cui si discorrerà in seguito.

<sup>32</sup> Enrico Berti, a tal proposito, ricorda inoltre che «Aristotele critica, si può dire, ante litteram l'utilitarismo, mediante la stessa osservazione che avrebbe potuto fare all'etica kantiana, cioè il fatto di essere formalista, di non riuscire a dare un contenuto preciso al bene, cioè al fine. Non basta dire, infatti, che il bene supremo è la felicità, se poi non si dice in che cosa questa consiste. E non basta dire che il bene è ciò che uno desidera, perché uno potrebbe desiderare un bene solo apparente, non un bene vero. Insomma, per desiderare qualcosa con verità è necessario sapere che cosa si desidera, cioè conoscere esattamente ciò che si desidera». E. BERTI, *Saggezza o filosofia pratica?*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, n. 2, 2005, 6.

<sup>33</sup> Il riferimento è a J.R. SEARLE, *Il mistero della realtà*, Milano, 2019. Il testo raccoglie dieci lezioni condotte presso l'Università di Girona nel giugno del 2015, comprensive della trattazione di molti temi, fra cui vorremmo almeno ricordare le tematiche

percorso filosofico che origina dall'indagine sulla realtà per approdare al problema del libero arbitrio, passando per il linguaggio. All'interno della sesta lezione, J.R. Searle, dopo aver spiegato le caratteristiche del linguaggio<sup>34</sup>, costruisce una «tassonomia dei possibili tipi di atti illocu-

---

connesse a problematiche filosofiche sollevate dalla tecnologia. È, infatti, sua la celebre distinzione tra “weak A.I.” e “strong A.I.”, contenuta, come noto, all'interno di *Minds, Brains and Programs*, del 1980, tema su cui torna all'interno della seconda lezione, richiamando il distinguo tra semantica e sintattica (55-56), evidenziando gli errori del behaviorismo e del dualismo cartesiano (57-58), aspetti evidenti nel suo esempio della Stanza Cinese (che espone a p. 53). Questi e molti altri sarebbero gli spunti di riflessione che il libro propone, rilevanti, anche, per la decisione giudiziale: per il proposito di questo breve elaborato, ci limitiamo, tuttavia, a considerare meramente il ruolo degli atti linguistici delle Dichiarazioni.

<sup>34</sup> Esse sono quattro: (i) lo scopo illocutorio, per cui ogni atto linguistico ha una certa finalità: per esempio, una promessa ha come fine l'adempimento o il mantenimento di quanto dichiarato, così come una domanda avrà come fine la risposta dell'interlocutore; (ii) la direzione di adattamento, che consiste in una sorta di passaggio figurato che si instaura dal mondo alla parola, dalla parola al mondo oppure dal mondo alla parola e viceversa; (iii) lo stato psicologico espresso, secondo cui ogni asserzione contiene in sé una credenza, anche la menzogna; (iv) il contenuto proposizionale, in base al quale la forma dell'atto linguistico può incidere sul contenuto proposizionale dello stesso: un ordine, per esempio, in virtù del suo scopo illocutorio specifico volto a far sì che l'ascoltatore esegua una certa azione, avrebbe già una possibile forma limitata al quel dato contenuto. Cfr. J.R. SEARLE, *op. cit.*, 179-180. Nonostante non sia questo il luogo per spiegare nel dettaglio l'intera teoria searlina, sembra opportuno riportare la spiegazione del Filosofo circa la nozione di “direzione di adattamento” (in inglese, “direction of fit”): «[...] vi sono differenti modi in cui il linguaggio entra in relazione con la realtà, e questi differenti modi di entrare in relazione con la realtà hanno dei perfetti corrispettivi nella mente. Se fate un'asserzione, si presume che la vostra asserzione rappresenti come stanno le cose nel mondo; pertanto possiamo dire che l'asserzione possiede la direzione di adattamento parola-a-mondo. [...] Vi sono due modi fondamentali in cui il linguaggio può corrispondere alla realtà: il *primo* consiste nel fare un'enunciazione che si presume sia vera rispetto a come il mondo è, e che avrà pertanto una direzione di adattamento parola-a-mondo; il *secondo* consiste nell'impartire un ordine o nel fare una promessa, due atti linguistici che si presume modifichino la realtà in modo che essa corrisponda alle parole: questi ultimi avranno, quindi, la direzione di adattamento mondo-a-parola. La migliore esemplificazione che mai sia stata data di questa distinzione risale a uno dei miei docenti: Elizabeth Anscombe. Essa suona come segue: immaginate – dice Anscombe – che una moglie dia al marito una lista della spesa nella quale c'è scritto di comprare della birra, della pancetta e del burro. Il marito va al supermercato

tivi»<sup>35</sup>, indicando cinque possibilità del significato linguistico. Ciò che interessa in tal sede è soltanto l'ultimo tipo di atto illocutivo, quello della "Dichiarazione", proprio del diritto, poiché presuppone una struttura istituzionale all'interno della quale l'atto si esplica. Si riassumono brevemente, nella tabella proposta, le altre tipologie illustrate dall'Autore, al cui lavoro si rimanda per una spiegazione più dettagliata<sup>36</sup>:

	Gli Assertivi	I Direttivi	I Commissivi	Gli Espressivi	Le Dichiarazioni
<b>Scopo illocutorio</b>	Costituzione di un impegno da parte del parlante alla verità di quanto enunciato	Tentativo del parlante di ottenere che l'ascoltatore faccia qualcosa (es. ordine o supplica)	Costituzione di un impegno da parte del parlante a svolgere una determinata azione (es. promessa)	Espressione di uno stato psicologico nella condizione di sincerità (es. ringraziamento o scusa)	Modifica della realtà tramite la dichiarazione che enuncia che la realtà è modificata in un dato modo (es. dichiarazione dello stato di guerra)
<b>Direzione di adattamento</b>	Verso il basso: dalla parola al mondo	Verso l'alto: dal mondo alla parola	Verso l'alto: dal mondo alla parola	Adattamento presupposto	Verso il basso e al contempo verso l'alto
<b>Stato psicologico espresso</b>	Credenza	Desiderio	Intenzione	Desiderio	Credenza, desiderio, intenzione
<b>Contenuto proposizionale</b>	Non vincolato	Vincolato	Vincolato	Vincolato	Vincolato

con questa lista, gira tra gli scaffali e mette nel carrello gli oggetti richiesti: egli sta modificando la realtà in modo che essa corrisponda al contenuto della lista. La lista ha, dunque, una direzione di adattamento mondo-a-parola. La lista funziona, in questo caso, come un ordine. Supponiamo ora che il marito venga seguito da un investigatore che annoti tutto ciò che egli compra. L'investigatore scriverà: "birra", "pancetta", "burro". La lista dell'investigatore funziona, tuttavia, in modo completamente differente da quella del marito: la lista dell'investigatore deve corrispondere a come stanno le cose, e ha dunque la direzione di adattamento parola-a-mondo. La lista del marito non corrisponde, invece, a come le cose stanno: è il mondo che deve cambiare in modo da corrispondere al contenuto della lista. La lista dell'investigatore ha una direzione di adattamento verso il basso, o parola-a-mondo, mentre la lista del marito ha una direzione di adattamento verso l'alto o mondo-a-parola. Anscombe ha messo in evidenza che le conseguenze di un eventuale errore da parte dell'investigatore o del marito sarebbero molto diverse tra loro. Supponiamo che l'investigatore torni a casa e si accorga a un tratto di aver sbagliato: "Ho scritto 'pancetta', ma il tizio ha comprato delle bracioline di maiale, non la pancetta". A questo punto egli dirà: "Posso correggere cancellando 'pancetta' e scrivendo 'bracioline di maiale'". Se, invece, il marito torna a casa e la moglie gli dice: "Idiota! Avevo scritto 'pancetta', e tu mi hai portato delle bracioline di maiale!", il marito non potrà risponderle: "Tesoro, correggiamo subito. Tiriamo una riga su 'pancetta' e scriviamo 'bracioline di maiale!'» J.R. SEARLE, *op. cit.*, 92-94. Corsivi dell'A.

<sup>35</sup> *Ibidem*, 180.

<sup>36</sup> Si veda in particolare *ibidem*, 181-200.

Secondo J.R. Searle, le Dichiarazioni possono assumere tre forme diverse. Possono consistere nel mero utilizzo del verbo performativo, come, per esempio, “promettere”: in tal caso non è previsto alcun altro requisito per la realizzazione dell’atto linguistico<sup>37</sup>. Le Dichiarazioni del terzo tipo sono invece di tipo sovranaturale (il cui contenuto proposizionale, proprio in virtù dell’origine dell’atto linguistico, non è vincolato come per le altre tipologie di Dichiarazioni), in cui vi è massima corrispondenza tra enunciazione dell’atto linguistico e modifica della realtà<sup>38</sup>. Le Dichiarazioni del secondo tipo richiedono, invece,

l’esistenza di determinate istituzioni extralinguistiche, e che richiede anche, in genere, che nell’ambito di quelle istituzioni il parlante rivesta una particolare posizione rispetto all’ascoltatore, solitamente una posizione di autorità. Questo accade, per esempio, quando si dichiara guerra, o quando si dichiarano due persone marito e moglie, o quando si lascia in eredità una proprietà ai propri nipoti. In questi casi, si richiede qualcosa di più della semplice capacità di parlare una lingua e della soddisfazione delle condizioni dell’atto linguistico. Si richiede l’esistenza di una qualche struttura istituzionale extralinguistica<sup>39</sup>.

Proprio per questa particolarità, le Dichiarazioni del secondo tipo sono idonee a fungere da categoria all’interno della quale collocare la decisione statuita da un giudice (che riveste una posizione di autorità) all’interno di un contesto processuale (e, dunque, istituzionale).

Soltanto nella categoria delle Dichiarazioni (e dunque dell’atto linguistico che potremmo chiamare “giuridico”) è possibile rinvenire quel-

---

<sup>37</sup> In questo primo caso non è però chiaro in cosa si distingua la Dichiarazione di primo tipo rispetto al Commissivo: anzi, pare che qui vi sia una vera e propria sovrapposizione perché la direzione di adattamento (proprio perché priva della cornice istituzionale che vedremo nel secondo tipo) non è bidirezionale ma unidirezionale, cioè procede dalla parola al mondo ma non viceversa.

<sup>38</sup> Si riportano qui gli esempi proposti: «Quando Dio, per esempio, dice: “Sia la luce!”, egli fa sì che la luce esista mediante Dichiarazione. Le Dichiarazioni sovranaturali si incontrano anche nelle favole. Così, per esempio, nel *Signore degli anelli*, quando Gandalf combatte il Balrog, gli dice: “Tu non puoi passare”, quando è evidente, invece che il Balrog può passare. Ma egli sta facendo sì che il Balrog non possa passare mediante Dichiarazione. Gandalf fa appello a tutti i suoi poteri magici per compiere la Dichiarazione». *Ibidem*, 194.

<sup>39</sup> *Ibidem*, 194.

li che sono chiamati “stati psicologici espressi” della credenza, del desiderio e dell’intenzione. La presenza di questi elementi sembrerebbe confermare l’antropologia aristotelica<sup>40</sup>.

Infatti, con riguardo alla differenza tra cognizione e volizione, J.R. Searle sostiene che nella cognizione sia possibile includere la credenza (così come il ricordo e la percezione), mentre alla volizione sarebbe possibile ricondurre il desiderio e l’intenzione<sup>41</sup>: in tal modo la copresenza di desiderio e ragione aristotelica, trova conferma nell’intreccio tra desiderio e credenza delle Dichiarazioni.

La credenza, se da una parte «è soggetta a dei vincoli di razionalità, e, se quella persona scopre che la propria credenza è falsa, la razionalità esige che la credenza sia abbandonata»<sup>42</sup>, dall’altra

una volta che il parlante abbia fatto un asserto pubblico che esprime una determinata credenza, quell’asserto implica un grado pubblico di impegno che è decisamente maggiore di qualsiasi impegno sia implicato dal mero avere una credenza<sup>43</sup>.

Ciò è emblematicamente evidente nel caso delle Dichiarazioni, in cui oltre a un contesto pubblico *lato sensu* (in cui l’atto linguistico è rivolto a uno o più interlocutori) vi è una cornice istituzionale che impegna ancor di più il parlante<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> È evidente che nel pensiero di J.R. Searle desiderio, intenzione e credenza assumono valenza di “stati psicologici”, mentre in Aristotele il desiderio e la credenza (e, similmente, in Tommaso d’Aquino) sono considerati “componenti dell’animo umano”.

<sup>41</sup> Cfr. J.R. SEARLE, *op. cit.*, 142. La struttura dell’intenzione è in realtà duplice: vi è l’intenzione antecedente e l’intenzione-nell’azione. La prima consiste in una sorta di rappresentazione delle proprie condizioni di soddisfazione (in cui l’azione deve ancora essere compiuta), mentre la seconda funge da presentazione, ed esiste perché in atto nel momento in cui l’azione è compiuta. Cfr. *Ibidem*, 141.

<sup>42</sup> *Ibidem*, p 189.

<sup>43</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>44</sup> «Da quel momento, infatti, il parlante è tenuto a soddisfare standard di prova, di coerenza e di impegno che hanno natura pubblica. Egli si è impegnato a fornire risposte a eventuali domande del tipo: “Come fai a saperlo?” o “Di quali prove sei in possesso?” o “In che modo questa tua credenza è coerente con altre tue credenze?”, e così via». *Loc. ult. cit.* Non è un caso, infatti, che a seguito di Dichiarazioni di questo tipo (si pensi, per esempio, al legato lasciato in eredità all’interno del testamento), vi sia una corri-

Sembra interessante notare che l'impegno instauratosi a seguito della Dichiarazione – grazie al connubio di desiderio e credenza – è in grado di creare quel vincolo di obbligatorietà nei confronti del diritto di cui molti giusfilosofi si sono occupati<sup>45</sup>.

Il Filosofo americano ammette la possibilità di compiere Dichiarazioni in assenza di autorità<sup>46</sup>, considerando sufficiente la presenza di accettazione e condivisione dei contenuti di esse. È proposto, al riguardo, l'esempio della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America, in cui il riconoscimento e l'accettazione del contenuto da parte di un gruppo di persone è stato sufficiente alla produzione di effetti, in tal caso anche giuridici<sup>47</sup>.

La Dichiarazione non sembra rispettata per desiderio, quale potrebbe essere il desiderio dell'individuo di conformarsi alla prescrizione per senso di appartenenza all'interno di una data comunità. L'enunciato,

---

spettiva “pretesa di correttezza” che esige di essere soddisfatta (cfr. R. ALEXY, *Law's Dual Nature*, in *Rivista di filosofia del diritto*, n. IX, 2020, 241). Vi sia insomma, quello che viene anche chiamato “legame concettuale” tra diritto e giustizia (cfr. A. SCHIAVELLO, *L'obbligo di obbedire al diritto*, in G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, 2013, 490), che si traduce nell'ambito del diritto, nella legittimazione attiva della parte attrice di agire in giudizio (nell'esempio menzionato, del legatario).

<sup>45</sup> Si veda per esempio A. SCHIAVELLO, *L'obbligo di obbedire al diritto*, cit., 475-478, che spiega che, nel corso della storia, siano state tre le giustificazioni circa l'obbligo di obbedire al diritto: «l'argomento del contratto sociale (o del consenso), l'argomento dell'equità (*fair-play*) e, infine, l'argomento autoritativo riconducibile al giuspositivismo ideologico», 474.

<sup>46</sup> J.R. SEARLE, *op. cit.*, 199. Nella sezione a fine capitolo dedicata alle domande da parte degli studenti, egli ha modo di spiegare che «semplificando un po', si può dire che le dichiarazioni funzionano se le persone le condividono». *Loc. ult. cit.* Qui però si pone il problema già evidenziato di distinzione con i Commissivi (su cui anche il ruolo dell'autorità non pare chiaro).

<sup>47</sup> Ciò sembrerebbe porsi in continuità rispetto alla concezione hartiana di diritto come fatto sociale. Come noto, il pensiero di H.L. Hart, ma in realtà già quello di J. Austin prima di lui, muove da una certa insoddisfazione rispetto all'idea moderna dell'individuare la fonte dell'obbligatorietà del diritto nel sovrano e, da ultimo, nel contratto sociale, poiché il collasso del contratto sociale comporterebbe il conseguente venir meno della base teorica di giustificazione di obbligatorietà della legge. Da qui l'esigenza di individuare cause altre idonee a giustificare l'obbligo di ubbidire alla legge, che H.L. Hart individua nella norma di riconoscimento (cfr. S. COYLE, *op. cit.*, 98-99).

una volta cristallizzato nella Dichiarazione, si slega dal desiderio e il rispetto dello stesso diviene “indipendente-dal-desiderio”<sup>48</sup>. In questo modo la Dichiarazione diventa in sé ragione sufficiente ma necessaria al rispetto di quelli che il Professore di Berkeley chiama “poteri deontici” che scaturiscono dai fatti istituzionali<sup>49</sup>. Il fatto che le Dichiarazioni riescano a fornire ragioni per l’azione “indipendenti-dal-desiderio” permette al Filosofo americano di affermare che esse siano «il collante che tiene insieme la civiltà umana»<sup>50</sup>, accomunata dal riconoscimento della validità degli obblighi statuti dalle Dichiarazioni.

Sembra opportuno evidenziare un ulteriore elemento: secondo J.R. Searle il medesimo meccanismo, cioè la possibilità di compimento di una certa azione sulla base di ragioni indipendenti-dal-desiderio e la scelta di compierle, è ciò che si rinviene nel campo dell’etica<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> La questione potrebbe essere semplificata nel modo seguente: viene inizialmente ricordata la distinzione del Filosofo tra fatti bruti e fatti istituzionali. Questi ultimi sono in grado di creare “poteri deontici”, che sono «specifici agli esseri umani, perché per la persona che accetta il potere deontico sussistono ragioni per l’azione che sono indipendenti dalle sue inclinazioni», J.R. SEARLE, *op. cit.*, 216.

<sup>49</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>50</sup> J.R. SEARLE, *op. cit.*, 218. Non a caso, infatti, la nona lezione affronta il problema del potere politico (*ibidem*, 249-264).

<sup>51</sup> «L’etica e la realtà istituzionale hanno un elemento in comune, che consiste nelle ragioni per l’azione indipendente-dal-desiderio». *Ibidem*, 221. In ciò sembra possibile intravedere una certa vicinanza rispetto al pensiero kantiano, in cui l’imperativo categorico non è vincolato da altro se non dalla (pura) volontà e per questo garantisce la possibilità di libertà. Qui, come noto, si manifesta anche la contraddizione del pensiero di Kant, che, mosso dal proposito di fondare una teoria per una ragione “pura” nel diritto, finisce per ricondurre etica e diritto allo stesso genere. Come ricorda Alberto Andronico: «è all’interno delle leggi della libertà – o delle leggi morali, che dir si voglia – che per Kant entra in gioco, dunque, la distinzione tra leggi etiche e leggi giuridiche. Punto importante da sottolineare perché ciò vuol dire che per Kant l’etica e il diritto appartengono a uno stesso genere: quello delle leggi della libertà, appunto, e non delle leggi della natura. Sono campi distinti, ma non separati. Proprio in quanto sia l’etica che il diritto si fondano sulla libertà, trovando nella libertà dell’arbitrio la loro condizione di possibilità. Con questa differenza, però, tutt’altro che trascurabile: mentre le leggi etiche riguardano le intenzioni (interne) quelle giuridiche hanno a che fare con le azioni (esterne), vale a dire con i comportamenti che richiamano in causa la nostra relazione con gli altri, e non soltanto con noi stessi, in modo da avere una reciproca influenza. Da qui la splendida definizione che Kant offre del diritto: “Il diritto è l’insieme delle con-

I punti che sembra opportuno evidenziare del pensiero dell'Autore sono i seguenti. L'intreccio tra desiderio e ragione aristotelico è sostituito, in Searle, dal binomio desiderio e credenza (a cui si aggiunge l'intenzione)<sup>52</sup>. Il desiderio, pur costituendo la Dichiarazione, non funge da movente per agire: l'obbligo stabilito è perseguito per il solo fatto che esista una Dichiarazione. Questo fatto, secondo il Filosofo statunitense, è ciò che ha permesso la creazione di una civiltà umana<sup>53</sup>.

Il secondo punto rilevante, che ci permette di passare all'analisi del ἦθος aristotelico, è dato dal fatto che il risultato di questo percorso desiderativo e razionale conduce a un vincolo di obbligatorietà, che, secondo J.R. Searle, è proprio non solo delle Dichiarazioni ma anche dell'etica.

Proprio intorno a questo concetto verrà sviluppato il paragrafo seguente.

#### 4. Etica, ἦθος, ἐπιεικῆς nella decisione giudiziale

Nel pensiero di J.R. Searle le credenze, arginate dai “vincoli di razionalità” e chiamate a dar prova di loro stesse con l'impegno, sono in

---

dizioni, per mezzo delle quali l'arbitrio dell'uno può accordarsi con l'arbitrio di un altro secondo una legge universale della libertà”», A. ANDRONICO, *Libertà. La legge come misura*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, 147. Sul pensiero kantiano si veda anche S. COYLE, *op. cit.*, 79-85.

<sup>52</sup> L'intenzione è intesa come pre-condizione del linguaggio: J.R. Searle sostiene cioè «un modo naturalistico di immaginare lo sviluppo evolutivo del linguaggio come l'estensione di una capacità intenzionale biologica preesistente» (J.R. SEARLE, *op. cit.*, 188). Non sarebbe però chiaro, a questo punto, che se l'intenzione è pre-condizione del linguaggio, essa dovrebbe appartenere a ogni atto linguistico, quindi dovrebbe esser rinvenuta anche negli altri atti illocutori in precedenza esposti, cosa che invece non avviene (si individua, infatti, solo nelle Dichiarazioni e nei Commissivi).

<sup>53</sup> Non è la sede per sviluppare questa considerazione, ma, seguendo il pensiero di J.R. Searle, se le ragioni per obbedire al diritto sono rinvenibili nel solo fatto che un diritto sia posto, ciò porterebbe ad avallare la concezione per cui è semplicemente necessaria e sufficiente la presenza di una potenza (non necessariamente un potere, v. il caso della Dichiarazione di Indipendenza Americana); sulla distinzione tra potere e potenza si veda T. GRECO, *Potere. Due facce della stessa medaglia*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, 31-32.

grado di incanalare il desiderio nelle Dichiarazioni, a loro volta creatrici di fatti istituzionali. Si tratta ora di comprendere come, nella decisione giudiziale – anche sulla base delle parole del T.A.R. Lazio – sia possibile stabilire una sorta di criterio metodologico, idoneo a tracciare un confine<sup>54</sup> tra ciò che è ragionevole nel caso concreto e ciò che non lo è (e dunque di decidere una cosa anziché un'altra)<sup>55</sup>. Tale limite, posto in luce nel connubio di desiderio e ragione, si potrebbe tradurre nella ragionevolezza del giudicante, racchiusa nell'aggettivo ἐπιεικής.

Occorre, tuttavia, procedere con ordine. L'occasione per questa ulteriore riflessione è offerta da una duplice considerazione. Da una parte, quella che consiste nel comprendere come i presupposti antropologici discussi possano trovare luogo nel comportamento del giudicante; dall'altra, dal collegamento che J.R. Searle propone tra il processo costitutivo delle Dichiarazioni (quindi, del diritto) e dell'etica. Questo è il ponte tematico che permette di introdurre la nozione di etica all'interno

---

<sup>54</sup> Accogliamo qui la distinzione tra “limite” (*die Grenze*) e “confine” (*die Schranke*) di Kant, richiamata da M. MANZIN, *Reasonableness of Limits, Reasonableness as Limit (in Legal Interpretation)*, in *International Journal for the Semiotics of Law*, n. 35, 2022, 149: l'Autore spiega che mentre il limite implica un “senso di fermata”, un punto in cui è necessario arrestarsi e non è possibile procedere oltre, il confine traccia soltanto una linea di separazione (non per forza di divisione), oltre la quale, volendo, è possibile andare. Il rispetto del confine è, tuttavia, demandato al criterio di ragionevolezza, in grado, di volta in volta, di offrire ragioni per il comportamento continent (cioè, che, letteralmente, è contenuto all'interno dei confini predisposti).

<sup>55</sup> La fallacia naturalistica è aggirata nel senso proposto da M. Manzin, che riconduce all'esistenza di un fatto (il rispetto di un dato limite ragionevole) un dovere, cioè un senso di normatività. Con le parole dell'Autore: «[On the contrary.] PLO accounts maintain that the existence of limits is reasonable in itself and that reasonableness is itself a limit to what should be done. In this accounts normativity is based pro tanto on “reason to act” [...]». M. MANZIN, *Reasonableness of Limits, Reasonableness as Limit (in Legal Interpretation)*, cit., 151. Con “PLO”, acronimo di “Pro-Limits Option”, l'Autore indica, nell'ambito dell'interpretazione giuridica, l'atteggiamento dell'interprete volto a riconoscere l'esistenza di limiti all'interprete, a considerare l'esistenza di tali limiti ragionevole e a ritenere la ragionevolezza un limite all'interpretazione. Si contrappone alla “No-Limits Option” (“NLO”) che invece indica un atteggiamento interpretativo volto a negare il rispetto di limiti. Similmente alla posizione dell'Autore si esprime anche S. AMATO, *La relazionalità del diritto oltre il desiderio*, in *Rivista di filosofia del diritto*, n. 2, 2017, che mette in luce i rischi del rifiuto dei limiti al desiderio nell'ambito bioetico, in particolare 223-226.

di quel bacino concettuale poc'anzi menzionato, ovvero quello di desiderio e ragione, in relazione alla decisione del giudice. In altre parole, se, nel pensiero di J.R. Searle, desiderio e credenza, elementi costitutivi delle Dichiarazioni, conducono al comportamento “etico”, si cercherà di comprendere quale possa essere il ruolo di una componente etica all'interno del contesto deliberativo e discorsivo di tipo retorico.

Il concetto di “etica” potrebbe essere assimilato a quello di “morale”, per tale intendendosi la disciplina filosofica che studia il comportamento «nel tentativo di assegnare a singoli comportamenti o a classi di comportamenti un determinato statuto deontologico, e quindi classificandoli come giusti, corretti e leciti o viceversa come ingiusti, scorretti e illeciti»<sup>56</sup>. Questa accezione di etica è lontana da quella aristotelica, giacché sembra demandare l'adeguatezza di un dato comportamento al rispetto di una serie di regole dotate di sanzione<sup>57</sup>. Nella visione dello Stagirita, invece, la valutazione dell'azione in chiave etica non sembra rimandare a classificazioni, etichette o gerarchie, quanto piuttosto alla qualità di un comportamento che trova luogo nella prassi e che si denota nel senso di una “abitudine”. Questa abitudine<sup>58</sup> è legata al discorso

---

<sup>56</sup> A. PORCIELLO, *Morale. Una questione di punti di vista*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, 61.

<sup>57</sup> Sulla distinzione tra deontologia ed etica si veda F. PUPPO, *La forza dell'esempio: l'etica professionale come virtù*, cit., 240-241. La deontologia può assumere un qualche valore (pensando al codice deontologico forense, sul piano disciplinare) fino a che esiste un codice. Ma l'etica non si esaurisce in esso. Come nota l'Autore, «se quel codice non ci fosse, come peraltro a lungo non c'è stato, cosa insegneremmo?», *Ibidem*, 250.

<sup>58</sup> Enrico Berti descrive in questo modo la saggezza, o φρόνησις, che, pur rappresentando uno degli altri due elementi su cui si regge ἥθος – insieme a virtù e benevolenza (cfr. F. PIAZZA, *op. cit.*, 95) – potrebbe essere riconducibile al comportamento etico aristotelicamente inteso. «Essa [la saggezza] infatti sa applicare la regola generale al caso particolare, quindi è conoscenza dell'universale [...] è flessibile, duttile, elastica, capace di adattarsi a tutte le situazioni, senza mai perdere di vista il fine buono. In quanto conoscenza del particolare, la saggezza presuppone una certa esperienza, non nel senso dell'empirismo inglese (sensazioni, percezioni, idee), ma nel senso aristotelico dell'essere esperti, di avere fatto molte esperienze, di conoscere i casi della vita; perciò è più facile trovarla nelle persone anziane, o comunque mature, che nei giovani [...]. Inoltre la saggezza ha il vantaggio che, una volta appresa, non si dimentica più, mentre tutte le altre forme di sapere, col passare del tempo, si dimenticano. Essa, dunque, come tutte le virtù, è un vero e proprio “abito”, cioè un'abitudine connaturata, una

(anzi, promana da esso)<sup>59</sup> con la nozione di ἦθος, che indica la πίστις basata sul parlante e che rappresenta la credenza più forte del discorso retorico<sup>60</sup>. Francesca Piazza spiega che essa credenza diviene imprescindibile allorquando vi siano «questioni che non si prestano a un trattamento rigoroso ma ammettono sempre una molteplicità di soluzioni»<sup>61</sup>: come è, per esempio, il caso della controversia processuale.

In questi casi, secondo F. Piazza, ciò che risulta dirimente è che il parlante sia ἐπιεικής – il cui sostantivo ἐπιείκεια è tradotto con “senso delle circostanze”<sup>62</sup> – ovvero “corretto”: come nota l’Autrice, «si tratta della stessa parola usata anche per indicare quel tipo superiore di giustizia contrapposto [nell’*Etica Nicomachea*] al “giusto legale”»<sup>63</sup>.

Di talché si può osservare come, in tale ambito, al giudice sia richiesto non di sussumere il caso concreto sotto una qualche norma giuridica ma, viceversa, di adattare la norma al caso concreto. Questo adattamento non potrà essere condotto in modo arbitrario, ma dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso.

Al fine di poter comprendere più concretamente cosa si intenda per ἐπιεικής, Francesca Piazza e Salvatore Di Piazza specificano il contenuto del termine greco, reso anche con “adeguatezza”<sup>64</sup>. Tale termine racchiude in sé cinque caratteristiche (rinvenibili principalmente all’interno di *Etica Nicomachea*, secondariamente in *Retorica*)<sup>65</sup>: (i) spiccata sensibilità per casi particolari; (ii) flessibilità e adattabilità, caratteristi-

---

specie di seconda natura, e quindi forma il “carattere” (*ethos*)». E. BERTI, *op. cit.*, 2-3. Quest’ultima citazione è ripresa anche da F. PUPPO, *La forza dell’esempio: l’etica professionale come virtù*, cit., 244, nt. 60.

<sup>59</sup> F. PIAZZA, *op. cit.*, 93. È come se, al discorso parlato, si accompagnasse un discorso implicito parallelo che suggerisce all’ascoltatore di prestare attenzione a ciò di cui si va discutendo, proprio sulla base della competenza e dell’esperienza (v. F. PIAZZA, *op. cit.*, 93, nt. 47) in quello specifico campo che l’oratore può vantare e che funge da garanzia, quasi come una sorta di pegno, per la ragionevolezza del discorso.

<sup>60</sup> F. PIAZZA, *op. cit.*, 92-94.

<sup>61</sup> F. PIAZZA, *op. cit.*, 93.

<sup>62</sup> F. PIAZZA, *op. cit.*, 94.

<sup>63</sup> F. PIAZZA, *op. cit.*, 93.

<sup>64</sup> F. PIAZZA, S. DI PIAZZA, *Valutare il merito. Pistis ed epieikeia nella Retorica di Aristotele*, in *ῥημος - Ricerche di Storia Antica*, n. 9, 2017, 393.

<sup>65</sup> F. PIAZZA, S. DI PIAZZA, *op. cit.*, 394-396.

ca, per esempio, emblematica nel regolo di Lesbo, che – così come è chiamato a fare il giudice con la norma rispetto al caso di specie – si adatta alla superficie cui è posto; (iii) senso della misura; (iv) comprensività nel giudicare azioni e persone, poiché capace di tener conto delle circostanze e delle intenzioni; (v) tendenza a dire la verità, parlare e ascoltare in modo opportuno.

Ora, tenuto a mente questo, ritorniamo alle parole della giurisprudenza amministrativa, per scoprire che è possibile ricondurre l'*obiter dictum* alle caratteristiche appena menzionate. Si riporta per chiarezza il passo preso in analisi:

il Collegio è più in particolare del meditato avviso secondo cui non è conforme al vigente plesso normativo complessivo [...], affidare all'attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale funzionamento, il dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimento conclusivo, il disimpegno di attività istruttoria, *acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari del provvedimento finale*, attività, talora *ponderativa e comparativa di interessi* e conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l'opera e l'attività dianoetica dell'uomo può svolgere<sup>66</sup>.

In questo frammento giurisprudenziale è possibile notare gli elementi appartenenti all'antropologia aristotelica sin qui discussi. L'attività ponderativa menzionata dal Tribunale è facilmente sovrapponibile alla caratteristica di ἐπιεικής, declinata in quella capacità comprensiva del giudicare, che tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto – rappresentata dal punto (iv) della spiegazione offerta da F. Piazza e S. Di Piazza. Nel caso di specie, infatti, molti erano i fattori da considerare nella decisione in relazione a ogni singolo insegnante, aspetti da includere in una valutazione comprensiva, tradizionalmente demandata alla decisione umana. Inoltre, è possibile rinvenire anche la rilevanza di una decisione che possa essere “dianoetica”, aggettivo, che, come appro-

---

<sup>66</sup> T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 9224/2018, 10.09.2018 (punto 5). Corsivo nostro. La sentenza è disponibile liberamente online (<https://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2018/10/Tar-Lazio-Sez.-III-bis-10-settembre-2018-n.-9227.pdf>). Ultimo accesso effettuato in data 10.01.2022).

fondito nei paragrafi precedenti, rimanda a un certo modo di intendere la decisione giurisprudenziale, che sembrerebbe radicato in una concezione classica di diritto, cioè retorica.

##### 5. *Riflessioni conclusive: da antropocentrismo a soggettivismo*

Il contributo ha inteso approfondire la componente desiderativa ed etica all'interno dell'ambito giuridico, muovendo da una recente pronuncia giurisprudenziale italiana. L'analisi si è mossa nell'intento di porre in luce la densità di elementi antropologici e filosofici riconducibili alla decisione del giudice. Si ripercorreranno, in tal sede, le tappe di questo breve contributo, abbozzando, infine, qualche riflessione per possibili sviluppi di ricerca futura.

Il primo paragrafo ha preso in esame un caso giurisprudenziale che ha visto coinvolte le sedi di collocamento degli insegnanti. La pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio n. 9224/2018 ha consentito di approfondire alcuni requisiti propri del giudicante, per trattare i quali ci siamo affidati all'interpretazione aristotelica offerta principalmente da Francesca Piazza. Ciò ha permesso di – ma, in un certo qual modo, anche obbligato ad – analizzare alcuni elementi propri di quel presupposto antropologico che regge la struttura di *Retorica*.

Si è giunti, così, a individuare, quale elemento essenziale della decisione (anche retorica e quindi processuale), un connubio tra desiderio e ragione, rinvenibile in maniera parzialmente simile nel pensiero dell'Aquinate, secondo il confronto operato da Maria Silvia Vaccarezza e nella teoria di John Rogers Searle.

Il testo di quest'ultimo ci ha permesso di evidenziare un ulteriore collegamento tra l'antropologia aristotelica e la pronuncia giurisprudenziale del Tribunale Amministrativo: quello etico, declinato nella accezione di *ἐπιεικής*, che rappresenta la capacità, tipicamente umana, di possedere il “senso delle circostanze” e di permettere una valutazione in grado di tener a debito conto non solo la quantità delle situazioni che attorniano – e che, quindi, in una certa misura, costituiscono – il

caso di specie, ma anche della qualità di esse, attribuendo cioè maggior valore ad alcune piuttosto che ad altre<sup>67</sup>.

Si pone, tuttavia, un problema a valle di questa analisi, che verte sulla questione riguardante i limiti (e non dei confini) dell'utilizzo della tecnologia nell'ambito del diritto.

Per quanto concerne la controversia italiana analizzata, se da una parte sembra che siano presenti chiare indicazioni da parte della giurisprudenza, non è tuttavia trascurabile la pronuncia successiva, proveniente dal superiore grado di giurisdizione<sup>68</sup>. Da un lato, la pronuncia del Consiglio di Stato ammette, anzi, incoraggia, l'utilizzo di algoritmi nel processo decisionale per tutte quelle procedure standardizzate, in cui la discrezionalità amministrativa non è richiesta<sup>69</sup>; dall'altro, poiché

---

<sup>67</sup> Si noti che, nel caso deciso dai giudici amministrativi, non è stato utilizzato un algoritmo in sede giudiziale. Ciononostante, la decisione è rilevante per i nostri propositi. Infatti, è ragionevole presumere che, se tali considerazioni sono valevoli per l'utilizzo di un algoritmo in fase decisoria amministrativa, *a fortiori* gli obblighi menzionati dai giudici dovrebbe ragionevolmente essere rispettosi dell'art. 111 Cost. che tutela il contraddittorio tra le parti, da intendersi come «*principio* e quindi metodo dell'esperienza processuale»: che, in quanto metodo, avrà valenza anche di regola. Così F. PUPPO, *La forma retorica del contraddittorio*, cit., 24. Corsivo dell'A. Cfr. anche M. MANZIN, *Del contraddittorio come principio e come metodo*, cit., in particolare 19-21.

<sup>68</sup> Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2270/2019, 08.04.2019. La sentenza è disponibile liberamente online ([https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201704477&nomeFile=201902270\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201704477&nomeFile=201902270_11.html&subDir=Provvedimenti)). Ultimo accesso effettuato in data 01.02.2022).

<sup>69</sup> «L'utilità di tale modalità operativa di gestione dell'interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure seriali o standardizzate, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi e oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale. Ciò è, invero, conforme ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale. Per questa ragione, in tali casi – ivi compreso quello di specie, relativo a una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi – l'utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, per esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità,

i giudici qualificano giuridicamente l'output algoritmico come "atto amministrativo informatico", viene richiamato il trattamento normativo previsto ai sensi della l. 241/1990. Da ciò consegue che il giudice, innanzi al risultato informatico, non dovrà soltanto comprendere la costruzione interna dell'algoritmo ma sarà tenuto anche a una valutazione della stessa<sup>70</sup>, al fine di comprendere se l'iter seguito possa dirsi, oltre che conforme alle regole di trasparenza e imparzialità, ragionevole o meno.

Lungi dal risolvere il problema della "collaborazione"<sup>71</sup> tra sistemi informatici e diritto, ci limitiamo a osservare quanto segue, avuto riguardo ai diversi modelli antropologici che, secondo per esempio Paolo Moro, hanno condotto a raffigurare un cambiamento dell'inclinazione del desiderio nella modernità, che si tramuta in mera volontà. La volon-

---

l'esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata. In altre parole, l'assenza di intervento umano in un'attività di mera classificazione automatica di istanze numerose, secondo regole predeterminate (che sono, queste sì, elaborate dall'uomo), e l'affidamento di tale attività a un efficiente elaboratore elettronico appaiono come doverose declinazioni dell'art. 97 Cost. coerenti con l'attuale evoluzione tecnologica» (così afferma il punto 8.1. della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2270/2019, 08.04.2019).

<sup>70</sup> Il punto 8.4 della sentenza (ultimi capoversi) recita: «In questo senso, la decisione amministrativa automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all'inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione. Da qui, come si è detto, si conferma la necessità di assicurare che quel processo, a livello amministrativo, avvenga in maniera trasparente, attraverso la conoscibilità dei dati immessi e dell'algoritmo medesimo. In secondo luogo, conseguente al primo, il giudice deve poter sindacare la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata, ovvero della "regola" che governa l'algoritmo, di cui si è ampiamente detto». Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2270/2019, 08.04.2019.

<sup>71</sup> Si accoglie così la posizione di F. PUPPO, *Prova digitale e logica giuridica: l'informatica del diritto da una prospettiva retorica*, cit., 3, che, in riferimento alla logica booleana e alla logica classica ha modo di affermare che «[s]i tratta, è evidente, di due modelli di logica diversi e concorrenti, ma secondo noi non necessariamente escludentisi. A nostro modo di vedere, infatti, tali logiche possano, per così dire, "collaborare" nel contesto del processo: ma solo a patto che il ruolo principale lo giochi la logica retorica di tipo classico, in cui, come proveremo a mostrare nel prosieguo, quella informatica di tipo moderno può in certo modo essere inclusa». Corsivo nostro.

tà in tal caso pare assumere un carattere quasi distopico, per il suo essere isolata, unica e sovrana<sup>72</sup>. L'Autore si riferisce, in particolare, al pensiero di Jean-Jacques Rousseau<sup>73</sup>, che si colloca in una cornice filosofica "antropocentrica":

secondo lo spirito "antropocentrico" della modernità, l'azione umana è un comportamento fisico che ha per causa un atto di volontà approvato dalla ragione, perfettamente capace di conoscere ciò che è bene per il soggetto; sicché ragione e volontà divengono le facoltà primigenie che ordinano l'attività dell'individuo artefice del proprio destino<sup>74</sup>.

In questo contesto, il desiderio, non più ragionato, è soppiantato dalla sola volontà, cioè, come abbiamo appena visto, dall'"atto di volontà approvato dalla ragione" che, servendosi della ragione come mero mezzo per i propri fini, sembra divenire arbitrio, scevro da limiti<sup>75</sup>.

È possibile ipotizzare – ma, come anticipato, è solo una possibile via di ricerca – che la c.d. post-modernità abbia preso consapevolezza del cambio di paradigma antropologico ed esso sia stato assunto a presupposto assiomatico per la speculazione filosofica successiva. Proprio questo riconoscimento potrebbe aver condotto a un utilizzo pervasivo della tecnica, secondo alcuni "estensione del buon senso", o meglio, "buon senso usato in maniera sistematica"<sup>76</sup>, anche – anzi, soprattutto –

---

<sup>72</sup> P. MORO, *Diritto, desiderio, volontà. Ripensando Rousseau*, in *Rivista di filosofia del diritto*, n. 2, 2017, 258-265. Sul confronto tra antropologia aristotelica e russoviana si veda anche F. PUPPO, *Su antropologia, linguaggio, retorica. L'attualità della lezione aristotelica*, cit., in particolare 66-68.

<sup>73</sup> P. MORO, *op. cit.*, 258.

<sup>74</sup> *Ibidem*, 256.

<sup>75</sup> In questo senso «[s]eparato da tutto ciò che è altro da sé, l'uomo moderno vive la sua libertà assoluta, slegata da qualunque vincolo (*ab soluta*, sciolta da), solo quando è capace di deliberare e di scegliere, prendendo una decisione», *ibidem*, 257.

<sup>76</sup> A. PINTORE, *Il desiderio dei diritti*, in *Rivista di filosofia del diritto*, n. 2, 2017, 247. Più precisamente: «La tecnica non è qualcosa che si aggiunga alla presenza dell'uomo nel mondo e che possa essere eliminata dal quadro, anche solo come esperimento mentale, perché essa è un prolungamento necessario, appunto delle nostre mani, sensi e linguaggio, e quindi della scienza. E la scienza "è un'estensione del buon senso. È il buon senso usato in maniera sistematica"». Una visione olistica (ma parzialmente diversa da quella proposta da A. Pintore) della tecnica è anche presente in E. COCCIA,

in quei contesti in cui lo scontro di volontà è massimo: cioè nell'ambito della controversia giudiziale. In tale prospettiva, la tecnologia non simula il comportamento decisionale umano (cosa a oggi, peraltro, non realizzabile), quanto piuttosto sembra fungere da correttivo, apparentemente necessario, per evitare quell'egemonia della volontà roussoviana, che porta con sé pretese di arbitrio e rivalità<sup>77</sup>.

Se da una parte pare senz'altro condivisibile il rifiuto di una prospettiva del diritto antropocentrica, imperniata sulla singola volontà dell'individuo à la Rousseau, il rifiuto di tale antropocentrismo non può tradursi nell'eliminazione di ogni presupposto antropologico nel diritto (assenza che potrebbe, stando al commento del T.A.R. Lazio, manifestarsi con la sostituzione pervasiva della tecnica dell'attività dianoetica umana). E ciò non è da ricondursi, come a prima vista può sembrare, a una posizione ideologica, ma al semplice riconoscimento che proprio l'antropocentrismo che si vuol scardinare con la tecnica è frutto di una insoddisfazione legata a un "bisogno umano fondamentale"<sup>78</sup> che appartiene a ogni soggetto, cioè quello della giustizia. A partire dal soggetto e per il soggetto – prospettiva che diviene non opzione tra le altre, ma l'unico mondo possibile – il diritto, ma anche la tecnica, acquisisce valore e significato<sup>79</sup>.

---

*La vita delle piante. Metafisica della mescolanza*, Bologna, 2020, 48. Si evidenzia, inoltre, che la assimilazione tra scienza e tecnica non è così pacifica come a prima vista può sembrare: per un approfondimento della questione si rimanda agli studi di filosofia della tecno-scienza, *ex pluribus*, a M. BOON, *In Defence of Engineering Sciences: On the Epistemological Relations Between Science and Technology*, in *Techné*, n. 15,1, 2011.

<sup>77</sup> P. MORO, *op. cit.*, 266-267.

<sup>78</sup> L'espressione è di F. MACIOCE, *Giustizia. Un bisogno umano fondamentale*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, 3.

<sup>79</sup> L'essere umano, in altre parole, è condizione di pensabilità del diritto e ne giustifica l'esistenza. Questa sembrerebbe essere la ragione per cui i tentativi di 'depurazione' del diritto rispetto ad altro non sono stati soddisfacenti, poiché l' 'altro' che si intendeva eliminare apparteneva già al diritto per il solo fatto di esistere. Ciò parrebbe anche il motivo per cui, peraltro, adottare una prospettiva soggettivista "sostanziale", come propone Andrea Porciello, sembrerebbe l'unica via possibile. Il saggio all'interno del quale è contenuta questa teoria riguarda la rielaborazione del pensiero di Arne Naess, filosofo norvegese, padre della teoria dell'ecologia profonda e non ha a che fare *expressis*

---

*verbis* con il diritto. Tuttavia, le questioni non sembrano poi così differenti. Secondo A. Porciello, per il soggettivista «i valori non sono altro che il prodotto dell'attività intellettuale dell'essere umano, sono *mind dependent*, un suo tratto caratteristico e al contempo una sua prerogativa. I valori esistono perché esiste l'essere umano [...]», 235. Il soggettivismo, tuttavia, non sfocia nel relativismo (come invece si avrebbe nell'antropocentrismo di cui parla P. Moro) a causa della relazionalità che lega il soggetto alla natura (nel testo di A. Porciello), alla verità (F. PUPPO, *On the Nature of Philosophy of Law*, in *Revista da Faculdade de Direito da UFMG*, n. speciale, 2017, spc. 106-113), e, si potrebbe ritenere, anche al diritto.